SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO TEDESCA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E CON LINGUA D'INSEGNAMENTO LADINA IN ORTISEI

Art. 3

Le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualita' di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno cinque anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1957, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei
Estremi	Legge 21 ottobre 1957, n. 1052
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-direttivo-ed-insegnante-delle-scuole-con/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it